

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18914/2009 RGAC e vertente

TRA

Banca x, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuova Marina 5 presso gli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), dai quali è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti rilasciata in data 17/3/2009 in Roma con atto per notaio (OMISSIS) rep. 48.231

ATTRICE

Nonché

Banca y, in persona del procuratore spa Società Gestione Crediti B. come da mandato ad negotia a firma autenticata in data 21/11/2008 in Verona con atto per notaio (OMISSIS) rep. 32.004, a sua volta rappresentata dal procuratore (OMISSIS) come da procura rilasciata in data 28/11/2011 in Lodi con atto per notaio (OMISSIS) rep. 47547, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio 25 presso l'avv. (OMISSIS), dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa d'intervento

Banca z, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cesario Console 3 presso l'avv. (OMISSIS), dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data 17/10/2007 in Roma con atto per notaio (OMISSIS) rep. 151.151

INTERVENTORI

E

Z. A., residente in Portici alla Via Pagliano 40

Z. AN. e L. A., residenti in Cercola alla Via Leonardo da Vinci 4

srl G., in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Villaricca alla Via Napoli 33 presso l'avv. (OMISSIS), dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Portici alla Via Dalbone 15 Parco Punzo is. 5 presso gli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS), dai quali è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

Oggetto: Pagamento di somme quali saldi passivi di conti correnti bancari, nonché declaratoria di simulazione e in subordine azione revocatoria

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 25/10/2013 le parti concludevano ciascuna come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel maggio 2009 — gennaio 2010 la Banca x conveniva in giudizio la srl M., Z.A., Z. AN., L. A., la srl G., e C. A., chiedendo che la srl M, la srl G., Z. A., Z. AN. e L. A., venissero condannati a pagarle la somma di euro 1.206.625,30 oltre interessi dall'1/1/2009 al soddisfo — la M in base al saldo passivo di un rapporto bancario intrattenuto con la banca attrice, la G. in quanto cessionaria di ramo d'azienda della M, e gli altri quali fidejussori della M; e che venisse dichiarato simulato e/o venisse revocato l'atto stipulato in data 19/1/2009 per notaio (OMISSIS) rep. 36020 - con il quale lo Z. aveva alienato al C. un locale seminterrato sito in San Giorgio a Cremano alla Via Pittore 72 con accesso carrabile da Via Filippo Turati 96, adibito a box auto, in catasto nel NCEU di San Giorgio a Cremano al foglio 6 part. 269 sub 57 - in quanto posto in essere in chiaro pregiudizio delle ragioni di credito della banca attrice; ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la sentenza; con vittoria delle spese di lite. L'atto di citazione veniva notificato anche ad altri soggetti, nei cui confronti la banca attrice chiedeva che venissero pronunciate la simulazione e/o la revocatoria.

I convenuti Z. A., Z. A. e L. A. rimanevano contumaci.

Con comparsa depositata in data 26/11/2009 si costituiva C. A., chiedendo che la domanda della società attrice venisse dichiarata nulla, e nel merito venisse rigettata perché inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Alla udienza del 27/11/2009 si costituiva la srl M, chiedendo che venisse dichiarato inesistente il credito vantato dalla banca attrice nei propri confronti, o subordinatamente che venisse dichiarato l'esatto ammontare del credito vantato dall'attrice, con l'applicazione di una giusta capitalizzazione degli interessi"; che venisse dichiarato che non sussistevano i requisiti "ai sensi dell'art. 2560 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria", dichiarando validi gli atti di cessione realizzati dalla comparente; con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Con provvedimento del 16/11/2010 la causa veniva dichiarata interrotta (perché era fallita la srl M), e veniva riassunta dalla società attrice con ricorso depositato in data 23/12/2010, successivamente regolarmente notificato (ma non al Fallimento srl M).

Con comparsa depositata in data 6/5/2012 e regolarmente notificata ai convenuti contumaci, interveniva nel processo la Banca y, chiedendo che la srl G. venisse condannata a pagarle la somma di euro 250.464,42 (come cessionaria del ramo d'azienda della M, della quale l'intervenitrice era creditrice in base a decreto ingiuntivo non opposto), o in subordine che la cessione di ramo d'azienda tra srl M e la srl G venisse dichiarata inefficace anche nei propri confronti; e che venisse dichiarato nullo perché simulato o subordinatamente venisse revocato, l'atto con il quale Z. A. aveva alienato un immobile al C..

Con ordinanza dell'8/5/2012 il giudice ingiungeva a Z. A., Z. A., L. A. e srl G. di pagare alla spa Banca x la somma di euro 1.206.625,30, oltre interessi e spese della procedura ingiuntiva.

Con comparsa depositata in data 3/10/2012 e regolarmente notificata interveniva nel processo la spa Banca z, anch'essa chiedendo che l'atto del 19/1/2009 venisse dichiarato simulato oppure venisse revocato, esonerando il competente Conservatore dei RR.II di Napoli 2 da qualsiasi responsabilità; con vittoria delle spese di lite.

Alla udienza del 5/10/2012 dalla presente causa veniva separata quella pendente tra le società attrice ed interventrici, ed altri soggetti, cui veniva assegnato il n. 2454/2013 RGAC.

Nel corso della istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. (OMISSIS).



Alla udienza del 25/10/2013 le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di attrice ed interventrici sono fondate e vanno accolte, nei limiti che si diranno.

In data 27/10/2004 la srl M aprì presso la banca x il conto corrente n° 10336806, in cui tutte le condizioni economiche (tassi, commissioni di massimo scoperto, spese, giorni valuta, etc.) erano dettagliatamente disciplinate, ed era previsto che i conti venissero chiusi sempre trimestralmente, sia che il tasso fosse debitore, sia che fosse creditore; inoltre, era espressamente prevista la possibilità di utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente; non si ravvisano profili di illiceità relativamente a tale contratto.

Successivamente le stesse parti stipularono una serie di contratti con i quali la banca concesse alla cliente una serie di affidamenti: una prima linea di credito fu aperta in data 8/3/2007, evidentemente alle stesse condizioni del contratto di conto corrente (la si menziona in documenti successivi, ma non vi è contratto specifico in atti: però la possibilità di affidamenti in conto corrente era prevista nel contratto che la disciplinava, quindi il contratto di apertura di credito non doveva essere stipulato necessariamente in forma scritta, come si ricava dall'art. 117 co. 2 TUB e dalla delibera Cicer 4/3/2003, si veda Cass. 14470/2005); poi le parti in data 8/10/2007 stipularono un contratto di affidamento per euro 500.000 (a conferma della linea di credito precedentemente aperta) aprendo un conto anticipi contraddistinto dal n° 10363488; in data 23/9/2008 furono stipulati altri due contratti di affidamento, uno per euro 600.000 sul conto anticipi, in proroga della linea di credito dell'8/10/2007, l'altro per euro 200.000 sul c/c ordinario, in aumento della linea di credito di euro 150.000 concessa in data 8/3/2007; anche questi contratti disciplinano dettagliatamente tutte le condizioni del rapporto, e non se ne ravvisano profili di illiceità. In data 8/10/2007 Z.A., Z. A.e L. A. si costituirono fideiussori omnibus per le obbligazioni assunte dalla srl M nei confronti della Banca x sino a concorrenza della somma di euro 1.700.000. Successivamente la Banca x, attraverso vari passaggi, è divenuta Banca x R. (dal 1°/11/2008). Con sentenza del 12/7/2010 il Tribunale di Milano ha dichiarato fallita la srl M. Nel presente giudizio la Banca x chiede che i fideiussori L. A., Z.A. e Z. A., vengano condannati a pagarle quello che assume essere il saldo passivo del rapporto da loro garantito. Essendo fallita l'originaria debitrice srl M, la domanda non è stata riproposta nei confronti di essa — ed il ricorso in riassunzione non è stato notificato al Fallimento di detta società, nei cui confronti qualunque domanda in questa sede di giudizio ordinario sarebbe stata improponibile. Sulla base



dell'ampia documentazione prodotta dalla parte attrice — estratti conto completi del c/c ordinario prodotti con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, lista movimenti del conto di anticipi, tutte le fatture cedute per lo sconto ciascuna in base a condizioni scritte espressamente accettate dalla cedente, nonché cinque assegni insoluti e protestati — risulta un credito della Banca x al 31/12/2008 verso la M pari ad euro 1.206.625,30, somma della quale devono rispondere i fideiussori, essendo inferiore all'importo massimo garantito indicato nelle fidejussioni omnibus. Nella propria comparsa di risposta la M in bonis deduceva che la documentazione prodotta dall'attrice iscrivendo la causa a ruolo non fosse idonea a provare il credito vantato, e che il saldo indicato dalla banca attrice si era formato applicando illegittimamente tassi d'interesse calcolati mediante uso piazza, nonché anatocismo trimestrale illegittimo perché non reciproco tra saldi passivi ed attivi (questi ultimi capitalizzati annualmente). Come si è visto, però, il credito vantato dall'attrice è ampiamente documentato, non sono stati applicati interessi uso piazza, e sull'anatocismo è stata applicata la delibera Cicr 9/2/2000.

La domanda è stata inoltre proposta dalla Banca x nei confronti della G. srl. Ciò in quanto con atto a firme autenticate in data 17/12/2008 in Napoli per notaio (OMISSIS)rep. 23.807, la srl M cedette alla suddetta srl G. "il ramo di azienda relativo all'attività di cui alle seguenti categorie OG1 classe 3°, OG10 classe 3°, OG11 classe 4°, -0S28 classe 4° e 0S30 classe 4°, riconducibile nella classificazione del DPR 34 del 25 gennaio 2000, nonché i requisiti occorrenti per la partecipazione agli appalti pubblici così come previsto dal D.P.R. 34/20000, art. 15, comma 9 e successive modificazioni e/o integrazioni, che permetteranno alla cessionaria l'ottenimento dell'attestazione S.O.A. nelle categorie sopra specificate". All'art. 6 co. 3 del contratto si legge: "Restano a favore e a carico del cedente tutti i crediti, i debiti, i diritti e gli obblighi in essere o da maturare relativi alla gestione del cedente, alla data del presente atto anche se maturati successivamente, che non costituiscono oggetto della cessione e che rimangono pertanto nella sfera giuridico — patrimoniale del cedente". Ma l'art. 2560 co. 2° che disciplina la sorte dei debiti relativi all'azienda ceduta, applicabile anche al caso di cessione di ramo d'azienda, stabilisce che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Nel bilancio al 31/12/2007 della M erano iscritti nelle passività debiti verso la Banca x pari ad euro 1.298.807; e poiché necessariamente il bilancio è redatto sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili obbligatorie, la G. è succeduta nel debito della M nei confronti della odierna Banca x R. Nella sua comparsa di risposta, la G. ha sostenuto che il contratto del 17/12/2008 non sia in realtà una cessione d'azienda, bensì solo la cessione di attrezzature e abilitazioni riconducibili alle attività di cui a determinate categorie di opere tra quelle classificate dal DPR 34/2000, per un totale di euro 264.300, pari meno del 20%

del valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali della società cedente; i beni e i mezzi ceduti non costituirebbero, "ictu oculi, un'entità economica autonoma e organizzata, ma la semplice cessione di meri strumenti privi di autonomia tecnico — finanziaria e organizzativa rispetto alla azienda cedente; le parti avrebbero qualificato il contratto come cessione di azienda solo per poter usufruire di agevolazioni fiscali; quindi, non si applicherebbe l'art. 2560 cc. Tale tesi non può essere condivisa. Basta leggere gli allegati al DPR 34/2000, per vedere che furono cedute attività consistenti in "Edifici civili e industriali", "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", "Impianti tecnologici", "Impianti termici e di condizionamento" e "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"; l'oggetto sociale della M, come si rileva dal certificato della Camera di Commercio IAA di Roma, in atti, consisteva nella costruzione di manufatti sia civili che industriali, nonché nel gestire la costruzione di impianti tecnologici e la loro manutenzione: quindi, praticamente, il ramo di azienda ceduto riguardava tutto l'oggetto sociale della cedente, e non era certo una "semplice cessione di meri strumenti", ed a nulla rileva il prezzo indicato nell'atto di cessione, che può ben essere stato determinato da vari fattori estranei all'effettivo valore dei beni. Conseguentemente, l'art. 2560 cc si applica, ed anche la G. è condannata a pagare la somma richiesta dalla parte attrice, oltre agli interessi.

Anche la Banca y vanta un credito nei confronti della srl M e dei garanti L. A., Z. AN. e Z. A., per euro 250.464,42 oltre interessi dal 30/4/2009 al soddisfo, sulla base del decreto ingiuntivo 7891/2009 di questo Tribunale, avverso il quale non è stata proposta opposizione e chiede che la G. venga condannata a pagarle la stessa somma, per i medesimi motivi addotti dall'attrice. Solo che, nonostante nella comparsa d'intervento della Banca y si affermi che dal bilancio 2007 della M debba risultare un credito della intervenitrice pari ad euro 256.714, di cui 249.999 per fatture anticipate ed il resto quale saldo di c/c — nella nota integrativa del bilancio 2007 della società cedente con l'atto del 17/12/2008, tali voci non si rinvergono. La suddetta domanda va dunque rigettata.

Con atto stipulato in data 19/1/2009 in Torre Annunziata per notaio (OMISSIS) rep. 36.020, Z. A. ha alienato a C. A. un locale seminterrato adibito a box auto facente parte del fabbricato sito in San Giorgio a Cremano alla Via Pittore 72 con accesso carrabile da Via Turati 96, nel NCEU di quel Comune al foglio 6 part. 269 sub 57. L'attrice Banca x R., l'intervenitrice Banca y e l'altra intervenitrice Banca z anch'essa creditrice della M e dei fideiussori L. A., Z. AN. e Z. A. in base a decreto ingiuntivo 4065/2009 di questo Tribunale divenuto esecutivo — chiedono che l'atto di cui sopra venga dichiarato simulato oppure venga revocato. Le domande di simulazione sono

fondate, perché: a) nell'atto del 19/1/2009 il prezzo veniva dichiarato versato con assegno bancario tratto sulla D. Banca, ma con successiva scrittura del 29/4/2009 si dava atto che l'assegno non era stato incassato ("non veniva prontamente negoziato"), e si affermava che l'acquirente avesse effettuato pagamenti dilazionati in contanti, senza interessi; in sostanza ciò significa che non è provato che sia stato pagato un prezzo, non essendo la quietanza rilasciata dall'alienante opponibile ai terzi; la difesa del C. ha chiesto di provare per testi che il giorno dopo la stipula del contratto il C. aveva chiesto allo Z. di non mettere all'incasso l'assegno bancario indicato nel contratto per mancanza di provvista, e che "le parti si accordarono sulle modalità del pagamento stabilendo che il sig. C. avrebbe effettuato il pagamento dilazionato in contanti ..." con le modalità indicate nella scrittura del 29/4/2009 — ma non ha chiesto di provare che poi la somma sia stata effettivamente pagata, e con quali concrete modalità; non solo dunque non è stato provato che il prezzo sia stato pagato, ma non è stato neppure dedotto in modo chiaro come sarebbe avvenuto il pagamento (forse in contanti, visto che non vengono indicate altre modalità: ma è difficile credere che si possano pagare in contanti euro 39.500), e non è stato spiegato in qual modo il C., non essendo riuscito ad onorare l'assegno a gennaio, sarebbe poi riuscito in 3 mesi a reperire le risorse per saldare il proprio debito; b) il prezzo indicato nell'atto è la metà di quello reale al gennaio 2009, così come determinato dal CTU sulla base di ampia motivazione; si noti che il CTU ha risposto compiutamente alle osservazioni mosse alla sua relazione dal CT del convenuto C.; e) le parti dichiararono di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore, esonerarono il Conservatore del R.R.II, da ogni iscrizione d'ufficio, e soprattutto di comune accordo dispensarono il notaio rogante dall'effettuare visure ipo-catastali d) con l'atto di cui si discute, e con un'altra alienazione del mese precedente, lo Z. si disfò, a quanto risulta, di tutto il suo patrimonio immobiliare. In definitiva, un prezzo indicato nella metà di quello reale, non effettivamente pagato, due parti venute in contatto senza l'opera di un mediatore (quindi si conoscevano), il venditore con una grossa esposizione verso le banche che si disfa di tutto il suo patrimonio, e l'acquirente che dispensa il notaio rogante dalle visure: sono tutti elementi che inducono a ritenere simulato l'atto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18914/2009 rgac vertente tra: spa Banca x R, attrice, nonché Banca y e spa Banca z, interventrici; e Z. A., Z. AN., L. A., srl G., C. A., convenuti; così provvede:

- 1) Condanna Z. A., Z. AN, L. A. e la srl G., in solido, a pagare alla Banca x R la somma di euro 1.206.625,30, oltre interessi convenzionali dall'1/1/2009 al soddisfo;
- 2) Dichiaro simulato nei confronti della Banca x, della Banca y e della spa Banca z, l'atto stipulato in data 19/1/2009 in Torre Annunziata per notaio (OMISSIS)rep. 86.020, Z.A. ha alienato a C. A. un locale seminterrato adibito a box auto facente parte del fabbricato sito in San Giorgio a Cremano alla Via Pittore 72 con accesso carrabile da Via Turati 96, nel NCEU di quel Comune al foglio 6 part. 269 sub 57;
- 3) Condanna Z. A., Z. AN. L. A., la srl G. e C. A., in solido, a rimborsare le spese di lite all'attrice Banca x, che liquida in euro 1.360 per esborsi ed euro 20.000 per compenso, oltre Iva e Cpa;
- 4) Condanna Z. A. e C. A., in solido, a rimborsare alla Banca y ed alla Banca z le spese del presente giudizio, che liquida per ciascuna parte interventrice in euro 70 per esborsi ed euro 7.000 per compenso, oltre Iva e Cpa;
- 5) Condanna Z. A. e C. A., in solido, a rimborsare all'attrice ed alle interventrici le spese da tali parti versate al CTU, liquidate in euro 1.873,53 di cui 400 per esborsi e 1.473,53 per compenso, oltre Iva e Cpa;
- 6) Rigetta la domanda della Banca y nei confronti della srl G.;
- 7) Condanna la Banca y a rimborsare alla G. la metà delle spese di lite da questa sostenute, che liquida per l'intero in euro 30 per esborsi ed euro 12.000 per compenso, oltre Iva e CPA;
- 8) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza.

Così deciso in Napoli in data 18/2 2014